

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 116/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 dicembre 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1961, con il quale l'Istituto Nazionale per le Conserve alimentari (INCA) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2007 al 2009, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2007 al 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2007 al 2009 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto Nazionale per le conserve alimentari (INCA), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Angelo De Marco

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2011.

IL DIRIGENTE

(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIO-
NALE PER LE CONSERVE ALIMENTARI (INCA) PER GLI
ESERCIZI DAL 2007 AL 2009

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento, compiti e fonti finanziarie	»	14
2. Gli organi	»	17
3. L'assetto dei servizi, il personale e gli incarichi di consulenza	»	19
4. Attività istituzionale	»	25
5. Risultanze contabili della gestione	»	30
6. Considerazioni conclusive	»	43

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), per gli esercizi dal 2007 al 2009, anche con riferimento alle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente, fino a data corrente.¹

L'INCA è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti con D.P.R. 24 aprile 1961, in applicazione degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 259 del 1958.

L'art. 7, comma 20 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha disposto la soppressione dell'ente e il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN.

¹ La precedente relazione relativa agli esercizi 1999/2006 è pubblicata in Atti parlamentari della XVI legislatura, Doc. XV, n. 106

1.- Ordinamento, compiti e fonti finanziarie

1.1. L'Istituto nazionale per le conserve alimentari (in prosieguo INCA), Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato istituito con il Regio Decreto Legge 8/2/1923, n. 501, ed ha assunto l'attuale denominazione con il Regio Decreto 31 agosto 1928, n. 2126. Con il Regio Decreto 15/10/1931 è stato approvato lo Statuto, modificato successivamente con i DDPR 27/12/1953 n. 1260, 10/12/1986 n. 1089 e, da ultimo, 18/2/1993 n. 135.

L'Ente, soppresso ai sensi dell'art. 7, comma 20 del DL 78/2010, convertito con legge 122/2020 aveva come principale compito istituzionale la vigilanza sugli stabilimenti di produzione di conserve alimentari, sia di origine vegetale che animale, per accertare la corretta applicazione delle norme che disciplinano la fabbricazione delle citate conserve, nonché quello di accertare l'idoneità all'esportazione dei derivati del pomodoro (legge 10/03/69 n.96 e DPR 11/4/75 n.428).

Con circolare 25/79 prot. 471679 del 21 giugno 1979 il Ministero del Commercio estero aveva assegnato all'INCA anche il compito del rilascio dell'attestazione di attività nella produzione di conserve alimentari per le industrie che avessero voluto beneficiare dell'importazione di carne bovina congelata destinata alla trasformazione.

All'Ente, inoltre, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dall'AGEA (ex AIMA) erano stati attribuiti i seguenti compiti:

1. controlli qualitativi sull'ortofrutta trasformata (pomodori pelati, succhi e concentrati di pomodoro, pere e pesche allo sciroppo, miscugli di frutta, prugne secche e fichi secchi), che partecipa al regime di aiuti CE (D.M. 16/3/1987 n. 104, D.M. 4/7/2002, Reg. CE n. 449/2001 e Reg. CE n. 1535/2003);
2. vigilanza sulle aziende che trasformano carne bovina congelata proveniente dai centri d'intervento comunitari per accertarne la destinazione agli usi consentiti ed il rispetto delle regole nazionali e comunitarie durante le operazioni di lavorazione e di trasformazione (D.M. 5/7/1989);
3. controlli delle forniture di prodotti in aiuto alimentare agli indigenti (nota AGEA N. DPMU.2005.621 del 15/3/2005 e Reg. CE n. 3149/92 e successive modifiche).

Le procedure dei controlli predetti sono codificate in circolari e regolamenti, (conformi alla normativa UNI CEI EN 45004 – ora 17020), emanati dall'Ente.

L'articolo 7, comma 20 del D.L. n. 78/2010, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ha previsto la soppressione dell' INCA, e il trasferimento delle funzioni all'istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione INRAN. Al comma 20 dell'articolo 7 suddetto, la legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha aggiunto, in sede di conversione, il seguente periodo: "fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l' istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie".

Alla data odierna, secondo quanto comunicato dall'Ente², pur essendo trascorsi ben più di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, non è ancora intervenuta l'adozione del predetto decreto interministeriale, nonostante reiterate sollecitazioni da parte dell'ente. Ciò comporta che, non essendo intervenuta né la conferma del Commissario nominato dal Ministero dello sviluppo economico il 15 febbraio 2010, anteriormente alla soppressione dell'Istituto, né la nomina di un Commissario ad acta per la gestione del passaggio dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie all'INRAN (a sua volta retto, attualmente, da un Commissario straordinario) l' INCA sia privo dell'organo di governo in grado di deliberare ed approvare i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente³ e debba quindi limitare la propria attività all'ordinaria amministrazione.

² L'Ente precisa che il ritardo in merito alle procedure relative alla determinazione e all'incasso dei contributi determinerebbe un danno sia ai dipendenti dell'INCA, sia in futuro all' INRAN, dal momento che l'obbligo impositivo a carico delle imprese conserviere deve intendersi confermato e trasferito all'INRAN. Tale circostanza deriva dalla considerazione che la norma citata (art. 7, comma 20 del DL 78, come integrato dalla legge di conversione 122/2010) prescrive l'invarianza di spesa a carico della finanza pubblica e fa espressamente riferimento alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dagli enti soppressi".

³ Primi tra tutti, i bilanci preventivi 2010 e 2011, la cui approvazione è propedeutica all'incorporazione nell'INRAN.

1.2. Le fonti di finanziamento dell'INCA erano rappresentate dai versamenti provenienti dai fabbricanti di conserve alimentari sotto forma di contributi obbligatori⁴ determinati in proporzione all'importo dei salari corrisposti da ciascuna azienda⁵ ed entro un limite massimo complessivo, fissato dalla legge 26/11/1990 n. 363, in £ 1.500 milioni, pari a € 774.685,35, aggiornato, con D.M. 1° agosto 2008, a € 1.200.000,00. Con DM 29 marzo 2010, il limite massimo per tale anno, è stato fissato in € 1.600.000,00.

Altre fonti di finanziamento sono state, fino al 2008, gli importi erogati dall'AGEA come corrispettivi dei servizi resi, regolati da apposite convenzioni stipulate con l'AGEA medesima. Tali importi, unica risorsa finanziaria con carattere di continuità dell'INCA, costituivano la gran parte (intorno al 70% nel 2007 ed al 45% nel 2008 –anno quest'ultimo in cui sono venuti meno i controlli di conformità) delle entrate effettive e consentivano la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali e dal rilascio dei certificati di idoneità all'esportazione.

⁴ Il limite è stato fissato con legge 363/90 e poi aggiornato con decreti ministeriali previsti dalla legge.

⁵ A tal fine, all'inizio di ogni anno le imprese conserviere dovevano comunicare all'Ente l'importo dei salari corrisposti nell'anno precedente. La determinazione della quota di contributo a carico delle singole ditte veniva effettuata dal Consiglio di amministrazione dell'INCA.